

STATUTO FONDAZIONE MICOLI – TOSCANO – ZOPPOLA (PN)

Titolo 1 – Denominazione, Scopo e Patrimonio

Articolo 1 – Riferimenti storici e Denominazione dell'Ente

Articolo 2 - Scopo della Fondazione

Articolo 3 - Descrizione del Patrimonio

Articolo 4 – Mezzi finanziari

Articolo 5 – Esercizio finanziario e Bilancio

Articolo 6 – Organo di revisione

Titolo 2 – Organizzazione della Fondazione

Articolo 7 - L'organizzazione della Fondazione

Articolo 8 – L'Organo amministrativo e le regole che ne disciplinano la nomina e il funzionamento

Articolo 9 – Il Presidente

Articolo 10 – Funzionamento ed Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Articolo 11 – Direttore Generale della Fondazione

Articolo 12 – Personale

Titolo 3 - Norme relative all'estinzione dell'Ente, alla sua trasformazione e alla devoluzione del Patrimonio

Articolo 13 – Liquidazione

Articolo 14 – Norme finali e transitorie

Titolo 1 – Denominazione, Scopo e Patrimonio

Articolo 1 – Riferimenti storici e Denominazione dell'Ente

Con atto 23 giugno 1962 n. 25400 rep. Notaio Salice la “CASA DI RIPOSO GIANNI MICOLI-TOSCANO E PENSIONATO NICOLA BRUSSA” con sede in Castions di Zoppola veniva eretta in Ente Morale con il Decreto Presidenziale che approvava il primo Statuto.

Con il Decreto dell'Assessore per le Autonomie Locali del 15.12.2000, n. 35, la “CASA DI RIPOSO GIANNI MICOLI-TOSCANO E PENSIONATO NICOLA BRUSSA”, pur mantenendo tale denominazione, stabiliva di svolgere l'attività di casa di riposo.

Con Decreto n. 0444/Pres. del 12.12.2003 del Presidente della Giunta Regionale, la “CASA DI RIPOSO GIANNI MICOLI-TOSCANO E PENSIONATO NICOLA BRUSSA”, assumeva la natura giuridica di Fondazione, a mezzo di procedimento di depubblicizzazione e con essa la denominazione di FONDAZIONE CASA DI RIPOSO “M. TOSCANO” E PENSIONATO “CAV. N. BRUSSA”.

Con atto Notaio Pascatti di San Vito al Tagliamento di rep. n. 134.342 del 21.04.2005, la Fondazione accettava la devoluzione del patrimonio attivo e passivo dell'“Associazione Asilo Infantile V. Favetti” di Castions di Zoppola, estintasi per impossibilità del raggiungimento del fine

sociale.

Con Decreto n. 0155/Pres. del 18/05/2006 pubblicato sul BUR n. 22 del 31/05/2006, la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia provvedeva ad approvare il nuovo Statuto contenente il cambio della denominazione in "Fondazione Micoli-Toscano" di Castions di Zoppola.

Con delibera n. 1 del 27 gennaio 2014 del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, successivamente redatta in forma pubblica dal dr. Luca Sioni, Notaio in San Vito al Tagliamento, con atto del 14 febbraio 2014, Rep. n. 44990, Racc. 16088, approvata dalla Regione Friuli Venezia Giulia con Decreto Presidente Regione 17 marzo 2014, n. 038/Pres. e successivamente pubblicata sul B.U.R. del 2 aprile 2014, venivano approvate modifiche statutarie riguardanti il funzionamento del Consiglio e stabilita la gratuità dell'incarico.

Con successivo atto deliberativo del 20 novembre 2020, redatto innanzi il Notaio Pertegato in Pordenone, Rep. n. 306072, racc. 37206, venivano approvate modifiche statutarie volte, tra l'altro, a conformare lo Statuto alle disposizioni del D. Lgs.vo 117/2017 in materia di Terzo settore, per le quali la Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità, competente per la vigilanza di cui all'art. 25 C.C., esprimeva parere favorevole, per cui la Regione Friuli Venezia Giulia emanava il Decreto Presidente Regione 16 dicembre 2020, n. 0179/Pres. che veniva successivamente pubblicato sul B.U.R. del 30 dicembre 2020.

Con delibera assunta in data 19 dicembre 2022 il cda della Fondazione approvava la proposta di modifica statutaria che dava esito al presente testo successivamente reso in forma pubblica dal Notaio Gerardi di Pordenone.

Articolo 2 - Scopo della Fondazione

La Fondazione qualora lo ritenesse, con decisione del Consiglio di Amministrazione, conformerà la propria attività e le relative discipline che la regolamentano, alle disposizioni di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106".

La Fondazione persegue unicamente scopi di solidarietà sociale e pertanto non ha fini di lucro.

In particolare, la Fondazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 5 "Attività di interesse generale" del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e succ. modif. ed integr., alle lettere a), b), c), d), i), m) e q).

La Fondazione potrà quindi dare ospitalità, accogliere ed assistere anziani ed inabili di ambo i sessi, anche bisognosi di cure, nei limiti consentiti dai mezzi dell'istituzione.

Inoltre, in relazione alle condizioni socio-demografiche ed alle esigenze, anche lavorative, delle famiglie, la Fondazione - per la popolazione del territorio del Comune di Zoppola e di quelli vicini - assumerà ogni altra iniziativa utile a soddisfare i bisogni educativi e di assistenza, anche a vantaggio di soggetti appartenenti alle categorie più deboli, quale che sia l'età e condizione, anche per la loro istruzione e crescita culturale.

Per quanto previsto dall'articolo 6 "Attività diverse" del citato Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e succ. modif. ed integr., la Fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle previste dal richiamato articolo 5 del D. Lgs.vo 117/2017, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con gli appositi atti normativi in materia.

La Fondazione potrà quindi, esemplificativamente, mettere a disposizione di persone, Enti ed

Associazioni, pubblici o privati, i propri locali e le attrezzature, quando non utilizzati direttamente, regolamentandone con apposito atto l'uso e la gestione ed impiegando gli eventuali contributi riscossi per i fabbisogni dei servizi svolti secondo criteri e limiti definiti con gli appositi atti normativi in materia.

Articolo 3 - Descrizione del Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui al comma precedente, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Qualora la Fondazione sia iscritta nel RUNTS (Registro unico nazionale del Terzo Settore), in applicazione del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), ai sensi e per gli effetti del comma 2, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e succ. modif. ed integr.;
- c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5, lettere a), b), c), d), i), m) e q) del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e succ. modif. ed integr., come indicato nel precedente articolo 2, 3° cpv.;
- e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Per quanto sopra il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dai beni immobili e mobili donati dai fondatori all'atto della costituzione;
- b) da erogazioni e contributi che a qualsiasi titolo pervengono alla Fondazione e che siano

destinate al suo patrimonio;

c) dai beni immobili e mobili che pervengono alla Fondazione a qualsiasi titolo e che siano destinati al suo patrimonio;

d) dalla quota degli utili e degli avanzi di amministrazione che il Consiglio di Amministrazione, con il consenso dell'organo di revisione, destini a incremento del patrimonio;

e) da ogni altro bene o diritto acquisito o pervenuto legittimamente.

Articolo 4 – Mezzi finanziari

L'Ente realizza i suoi fini mediante:

- i versamenti delle rette dei servizi da parte degli utenti o di terzi per loro conto o nel loro interesse;

- i contributi pubblici e privati;

- le rendite del suo patrimonio;

- le elargizioni e donazioni di eventuali benefattori ed ogni altro introito non espressamente destinati ad incremento del patrimonio;

- le entrate derivanti da attività di qualsiasi natura che la Fondazione ritenesse di intraprendere, finalizzate al miglioramento dei servizi istituzionalmente svolti ed alla riduzione degli oneri a carico dell'utenza.

Articolo 5 – Esercizio finanziario e Bilancio

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio provvederà ad approvare il bilancio dell'esercizio chiusosi al 31 dicembre dell'anno precedente.

La Fondazione, in conformità alla apposita modulistica, dovrà redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 2, 6° cpv., nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 6 – Organo di controllo e Organo di revisione

Qualora la Fondazione sia iscritta nel RUNTS (Registro unico nazionale del Terzo Settore), in applicazione del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30 del predetto decreto deve essere nominato un organo di controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, per quanto previsto inoltre all'articolo 30, comma 6 ed al superamento dei limiti di cui all'articolo 31,

comma 1, del DL 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, del DL 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del predetto decreto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

In ogni caso l'organo di revisione è composto da un Revisore iscritto all'albo dei Dottori commercialisti o dei Ragionieri e all'Albo dei revisori contabili.

L'organo di revisione è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Esso esercita le proprie funzioni a norma degli artt. 2403 e segg. cod. civ., in quanto applicabili. Può assistere, qualora invitato, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il revisore dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

All'organo di revisione spetterà un compenso determinato dal Consiglio al momento dell'incarico.

Titolo 2 – Organizzazione della Fondazione

Articolo 7 - L'organizzazione della Fondazione

L'organizzazione della Fondazione è una struttura stabile di personale, organi e uffici, strumentali al perseguimento dello scopo dell'Ente.

Articolo 8 – L'Organo amministrativo e le regole che ne disciplinano la nomina e il funzionamento

La "Fondazione Micoli – Toscana" è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri, così nominati:

- a) quattro membri, scelti di preferenza fra le persone del luogo, nominati, uno ciascuno, dall'Ordinario diocesano, dal Sindaco del Comune di Zoppola, dal Consiglio Pastorale Parrocchiale della Parrocchia di Castions di Zoppola, dal Presidente dell'Associazione IL CORDON OdV di Zoppola;
- b) da un minimo di uno ad un massimo di tre membri, mediante cooptazione da parte dei primi quattro, che in proposito delibereranno con la presenza e con il voto favorevole di almeno tre componenti.

In caso di mancata accettazione, la sostituzione avverrà secondo quanto disposto per le nomine.

I nominati alla carica di Consigliere di cui alla lettera a) non devono far parte degli organi direttivi o di governo dei soggetti che provvedono alle nomine.

Tutti i componenti, nominati e cooptati, – in caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso, nel corso del mandato – possono essere sostituiti dal Consiglio di Amministrazione, tramite cooptazione, per il rimanente periodo del quinquennio.

Il Consiglio, se ritenuto opportuno, potrà altresì attribuire tutti o parte dei propri poteri ad uno dei consiglieri in carica, nominandolo Amministratore delegato.

Tanto il Presidente quanto i consiglieri, compresi i cooptati, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di amministrazione dell'Ente; definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali deliberate.

La partecipazione al Consiglio di Amministrazione è onorifica.

Ai Consiglieri può competere un gettone di presenza, da determinarsi con apposito atto del Consiglio sulla base dei programmi in essere relativi alla gestione e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, e che comunque non potrà essere superiore a 30 euro a seduta giornaliera, in conformità al disposto dell'articolo 12 commi 4, 5 e 6 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22 o nella misura prevista da successive norme integrative o modificative.

Nel caso in cui il Consiglio si avvalga della possibilità di attribuzione di tutti o parte dei propri poteri ad uno dei Consiglieri in carica, l'eventuale gettone di presenza a questi dovuto sarà sospeso per tutto il periodo di esercizio di tale incarico, a fronte del quale sarà riconosciuto un compenso proporzionato all'entità dell'impegno e deliberato con lo stesso atto con cui l'incarico viene conferito.

Qualora la Fondazione sia iscritta nel RUNTS (Registro unico nazionale del Terzo Settore), in applicazione del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34, comma 2 del predetto decreto, ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 stesso decreto, che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, di norma, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

È altresì ammessa ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lett. a) DL 117/2017, e di quanto chiarito dal Consiglio di Stato (Sezione Prima - Adunanza di Sezione del 11 luglio 2018 - NUMERO AFFARE 00862/2018, avente ad OGGETTO: Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali. Richiesta di parere - compensi per l'attività di amministratore delle fondazioni - indiretta distribuzione dei proventi dell'attività sociale), la corresponsione di uno specifico compenso per l'attività prestata per i consiglieri investiti di particolari deleghe di funzioni, alle seguenti condizioni e limiti:

- a) l'incarico, la spettanza e l'entità del compenso devono essere preventivamente deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- b) le attività per cui viene corrisposto il compenso devono essere documentate nel Rendiconto Annuale e in un suo specifico allegato denominato "Bilancio di Missione", nei quali devono essere specificamente indicati i "parametri quantitativi e qualitativi" adottati per misurare l'attività effettivamente svolta;
- c) i compensi individuali corrisposti devono risultare proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze; detti compensi non dovranno comunque risultare superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- d) l'eventuale gettone di presenza a questi dovuto sarà sospeso per tutto il periodo di esercizio di tali deleghe.

Articolo 9 – Il Presidente

Il Presidente è organo monocratico della Fondazione. In quanto tale è titolare delle funzioni sottoelencate ed in ogni caso di quanto norme o regolamenti prevedono per tale figura.

Il Presidente rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, salvo delega specifica al

Direttore Generale o, se nominato, all'Amministratore delegato.

Il Presidente è scelto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti; dura in carica quanto il Consiglio che lo ha nominato e può essere rieletto senza interruzione.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente uscente o, in mancanza, dal membro più anziano in carica o, a parità, più anziano di età, elegge nella prima seduta utile il Presidente nel suo seno a scrutinio segreto. Per la validità dell'elezione del Presidente è richiesta la maggioranza assoluta dei voti.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, il consigliere più anziano di età, ogni qual volta lo ritenga opportuno, o quando ne facciano motivata richiesta almeno tre Consiglieri.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, nei casi di urgenza, adotta mediante ordinanza, tutti i provvedimenti di competenza del Consiglio, salvo ratifica nella prima seduta utile.

Il Presidente in via transitoria può delegare ad uno o più dei consiglieri parte dei suoi compiti.

Al Presidente può competere un'indennità di carica, da determinarsi con apposito atto del Consiglio, sulla base dei programmi in essere relativi alla gestione e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Articolo 10 – Funzionamento ed Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato per iscritto, con lettera raccomandata o fax o posta elettronica, che deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, data ed ora della riunione. La convocazione deve pervenire ai consiglieri almeno tre giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Le votazioni vengono fatte per appello nominale e possono avvenire con voti segreti qualora si tratti di questioni concernenti persone.

Quando nelle votazioni il risultato dovesse evidenziare la parità, prevarrà il voto espresso dal Presidente.

I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consiliari consecutive, decadono dalla carica. La decadenza o la cessazione della carica per le dimissioni, morte o impedimento permanente, pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, dà luogo alla sostituzione per cooptazione in conformità al precedente articolo 8.

Nello specifico il Consiglio di Amministrazione:

- programma l'attività dell'Ente, specificando gli obiettivi da raggiungere e le relative priorità ed individuando le fonti economiche per acquisire le risorse di personale e quelle organizzative necessarie;
- approva il bilancio annuale entro il 30 giugno dell'anno successivo;
- delibera le modifiche allo Statuto da sottoporre all'autorità competente per l'approvazione secondo le modalità di legge;
- controlla l'andamento della gestione, verifica lo stato di realizzazione dei programmi annuali e pluriennali e dei progetti;
- valuta la qualità dei servizi erogati e, se del caso, indica al Direttore Generale, la necessità di

assumere iniziative per il loro miglioramento;

- approva i regolamenti di funzionamento interno;
- nomina e revoca il Direttore Generale, determinandone funzioni e competenze;
- può attribuire, se ritenuto opportuno, ad uno dei consiglieri in carica, tutti o parte dei propri poteri, nominandolo Amministratore delegato, indicando la durata del mandato.
- nomina e revoca l'organo di revisione contabile e l'Organismo di Vigilanza come previsto nel D. Lgs. 231/2001;
- ratifica le ordinanze presidenziali assunte per motivo d'urgenza nella prima seduta utile;
- delibera l'accettazione di eredità, legati e donazioni;
- delibera l'acquisto e la vendita di beni immobili e l'iscrizione e le cancellazioni di vincoli pregiudizievoli su detti beni;
- delibera l'eventuale stabile partecipazione dell'Ente ad attività economiche di volta in volta individuate, di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017;
- delibera l'esercizio di attività e l'assunzione di iniziative, non episodiche, ritenute utili per il raggiungimento delle finalità della Fondazione, da sottoporre, se necessario, all'autorità competente per l'approvazione secondo le modalità di legge;
- delibera ogni altro atto dell'Ente non attribuito alla competenza del Direttore Generale o dell'Amministratore delegato se nominato.

Articolo 11 – Direttore Generale della Fondazione

La gestione tecnico-operativa della Fondazione è affidata al Direttore Generale o, se nominato, all'Amministratore Delegato.

Il Direttore Generale è individuato e nominato dal Consiglio di Amministrazione e ricopre un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale esplicando le proprie funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi della Fondazione.

In particolare, il Direttore Generale adotta ogni provvedimento di gestione necessario al buon funzionamento dell'Ente, nell'ambito dei programmi indicati dal Consiglio di Amministrazione, assumendone le relative responsabilità tecniche e amministrative, ivi compresi sia il potere di instaurare rapporti di lavoro o stipulare contratti con persone o aziende che, in particolare, con Banche o Istituti di credito, comprendendo tutte le operazioni, anche finanziarie e mobiliari, ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, entro i limiti di spesa indicati dal Consiglio d'Amministrazione.

Il Direttore Generale è il capo del personale.

Il Direttore Generale predispone gli atti del Consiglio di Amministrazione e ne assiste alle sedute con funzioni di segretario, ed in tale veste sottoscrive, unitamente al Presidente ed ai Consiglieri, i verbali di deliberazione.

In caso di nomina di un Amministratore delegato, la funzione di segretario sarà assunta dal consigliere più giovane d'età, presente alla seduta.

Articolo 12 – Personale

Il Consiglio individua i contratti collettivi di lavoro del personale dipendente, purché aderenti alle attività della Fondazione e nel rispetto delle norme regolatrici del settore.

Il Direttore Generale, accertata la necessità e la consistenza delle figure professionali occorrenti

allo svolgimento delle attività istituzionali, in conformità alle norme che le regolamentano, provvederà ad assicurarne la presenza, previa stipula dei necessari atti di assunzione o dei contratti di fornitura.

Qualora la Fondazione sia iscritta nel RUNTS (Registro unico nazionale del Terzo Settore), in applicazione del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 del predetto decreto, i lavoratori impiegati dalla Fondazione avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. La Fondazione darà conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all'articolo 13, comma 1 del DL 117/2017.

Titolo 3 - Norme relative all'estinzione dell'Ente, alla sua trasformazione e alla devoluzione del Patrimonio

Articolo 13 – Liquidazione

La Fondazione è costituita senza limiti di durata. Se lo scopo della Fondazione diviene impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio risulta insufficiente, o più in generale, quando ricorrano le cause di estinzione previste dall'art. 27 cod. civ., o quelle di scioglimento previste dall'art. 28, primo comma, del cod. civ., la Fondazione si estingue anche ai sensi dell'art. 28, secondo comma, cod. civ. In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, il patrimonio della Fondazione sarà devoluto, secondo quanto deliberato dal Consiglio, all'ente o agli enti non commerciali che perseguono attività istituzionali uguali o analoghe a quelle della Fondazione. Se la devoluzione avviene a favore di associazioni riconosciute, resterà in ogni caso escluso ogni diritto individuale dei soci di dette associazioni sui beni medesimi, anche in caso di estinzione e di scioglimento di essi.

Qualora la Fondazione sia iscritta nel RUNTS (Registro unico nazionale del Terzo Settore), in applicazione del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 del predetto decreto, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del citato DL 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie di cui al cpv precedente, come deliberate dal Consiglio. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che la Fondazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Nel caso si addivenisse per qualsiasi motivo alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà tre liquidatori, determinandone i poteri; questi potranno essere scelti anche fra membri del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14 – Norme finali e transitorie

Il presente statuto abroga quello precedente ed entra in vigore dalla data dell'approvazione da parte degli Organi competenti.

Il Consiglio di Amministrazione in carica, porta a termine il proprio mandato fino alla sua naturale scadenza. Laddove ritenuto opportuno sarà possibile in tale periodo, operare secondo quanto

disposto dal precedente articolo 8, 1° cpv. lett. b), con riferimento alla cooptazione dei consiglieri nel limite ivi previsto.

Il Consiglio di Amministrazione, se del caso, adeguerà i regolamenti interni, al presente Statuto; i regolamenti vigenti alla data di approvazione del presente Statuto restano in vigore, per quanto compatibile, fino all'adozione dei nuovi regolamenti.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del D.lgs. n. 117/2017 e, in mancanza, quelle previste dal Codice Civile.

VISTO: IL PRESIDENTE